

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11/07/2019) 05-09-2019, n. 37201

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - rel. Consigliere -

Dott. SESSA Renata - Consigliere -

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/02/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott.ssa (OMISSIS);

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità;

udito il difensore Avv. (OMISSIS) che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza del 16 febbraio 2018, la Corte di appello di Roma, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza del locale Tribunale, che aveva ritenuto (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro ascritti, quali amministratori di fatto della srl (OMISSIS) (già (OMISSIS) e (OMISSIS)), dichiarata fallita l'8 novembre 2000, arrecando ai creditori un danno patrimoniale rilevante e che aveva inflitto loro la pena di anni cinque di reclusione ciascuno, applicando le pene accessorie previste dall'art. 216 L. Fall., u.c., per eguale periodo.

La Corte territoriale, in risposta ai motivi di appello, osservava che:

- la fallita era in grave squilibrio finanziario (le perdite erano superiori al patrimonio netto) fin dal (OMISSIS), ed ancor più a fine esercizio (OMISSIS) (quando il collegio sindacale aveva anche dubitato della veridicità del bilancio), prima che gli imputati, nell'aprile del 1999, ne acquistassero alcune delle quote di proprietà;
- l'emissione di fatture per oltre due miliardi di lire verso società estere non era supportata da adeguata giustificazione anche considerando che non si era poi neppure tentato il recupero degli insoluti; era mancata

una corretta svalutazione delle immobilizzazioni immateriali; così complessivamente determinando una falsa rappresentazione della situazione economica della società, consentendo di non evidenziare la totale perdita del patrimonio netto;

- gli imputati, procrastinavano poi la presentazione del bilancio ed esponevano dati inveritieri anche nel bilancio (OMISSIS);

- parte del ricavato della vendita del capannone di (OMISSIS) era stato ceduto ad una società di cui (OMISSIS) e (OMISSIS) erano soci ed il primo ne era anche l'amministratore. Società che aveva provveduto al pagamento dei creditori della fallita fra i quali si annoverava un altro ente riconducibile ai due imputati, così favorendo alcuni dei creditori della fallita;

- le somme destinate al gruppo (OMISSIS) per le operazioni di risanamento aziendale erano in realtà ingiustificate;

- si erano distratti anche i beni costituenti il magazzino a favore della srl (OMISSIS) ed altri beni a favore della (OMISSIS);

- (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano confermato di essere direttamente intervenuti nella gestione della società su proposta di un non meglio identificato soggetto e di essersi poi avvalsi della collaborazione del coimputato; poi deceduto, (OMISSIS).

2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.

2 - 1 - Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 40 c.p., posto che i ricorrenti, che non avevano assunto cariche nella fallita, non potevano essere chiamati a rispondere dei delitti propri di bancarotta patrimoniale e documentale.

2 - 2 - Con il secondo motivo lamentano la mancata assunzione di prova decisiva per non essere stata disposta perizia sui dati, del tutto incerti, riferiti dal curatore e dal consulente del pubblico ministero.

2 - 3 - Con il terzo motivo deducono il difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali i prevenuti erano stati chiamati a rispondere, e ritenuti colpevoli, delle condotte loro ascritte.

2 - 4 - Con il quarto motivo lamentano la misura della pena che appariva disallineata con il ruolo minore rivestito nella vicenda dai ricorrenti.

2 - 5 - Con il quinto motivo eccepiscono l'intervenuta prescrizione dei contestati delitti.

#### Motivi della decisione

I ricorsi presentati nell'interesse dei prevenuti sono inammissibili.

1 - I primi tre motivi sono interamente versati in fatto e non tengono conto dei limiti del sindacato di legittimità il cui orizzonte è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo, che sia privo di manifesti vizi logici, sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che questa Corte non può operare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Sulla ricostruzione dei fatti descritti nelle imputazioni e sulla responsabilità degli imputati, la Corte territoriale avere speso argomenti conseguenti alle emergenze probatorie e privi di manifeste illogicità, posto che aveva osservato come:

- i prevenuti avessero acquistato quote di una società ormai decotta, senza risollevarne le sorti economiche-finanziarie ed anzi spogliandola dei residui cespiti, a favore di varie società, alcune delle quali facevano capo agli stessi imputati;

- entrambi i ricorrenti, lungi dal negare di essersi interessati all'amministrazione della fallita, aveva ammesso di avere agito in suo nome, chiamati da un soggetto di cui non avevano inteso fare il nome e servendosi di un amministratore formale non dotato di particolare competenza, poi deceduto.

1 - Quanto alla richiesta perizia, si osserva come i ricorrenti abbiano opposto agli accertamenti del curatore e del consulente della pubblica accusa solo generiche affermazioni di diniego - in particolare degli intenti di spoliazione della fallita - e si ricorda come questa Corte abbia già avuto modo di affermare (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936) che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

2 - Il quarto motivo è inammissibile perchè la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, non risultando peraltro, affatto, il ruolo minore che i prevenuti avrebbero ricoperto nel consumare le condotte loro addebitate (essendo inconferente l'argomento relativo alla formazione del complessivo dissesto, che costituisce la sola condizione obiettiva di punibilità dei delitti ascritti).

3 - Il quinto motivo è manifestamente infondato perchè agli imputati è stata contestata e riconosciuta la circostanza aggravante ad effetto speciale disciplinata dall'art. 219 L. Fall., comma 1, - la cui sussistenza non era stata oggetto di specifico motivo di appello - che va pertanto computata agli effetti del calcolo della pena edittale massima ai sensi dell'art. 157 c.p., così da condurre il termine di prescrizione ad anni quindici, aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p., per un totale di anni ventidue e mesi sei, un periodo di tempo non ancora consumato (e tantomeno alla data della pronuncia della sentenza impugnata, il termine ultimo da verificare in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi) dalla data di commissione dei delitti contestati, l'8 novembre 2000.

4 - Irrilevante, nel caso concreto, risulta essere la decisione della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, u.c., alla luce dello stesso dispositivo della sentenza che così recita:

"dichiara l'illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, u.c., (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anzichè: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".

Il presupposto della sanzione di illegittimità costituzionale è, infatti, coerente con la interpretazione che questa Corte di cassazione, con orientamento divenuto negli anni prevalente, aveva dato della norma in questione, nel senso della durata fissa delle pene accessorie.

Così che nel caso in cui, invece, i giudici del merito abbiano diversamente interpretato ed applicato tale norma, come è avvenuto nel caso di specie, ritenendo che l'art. 216 L. Fall. indichi la sola misura massima della durata delle pene accessorie, viene meno il contrasto della norma con i precetti costituzionali, posto che il giudice ne fa proprio quella applicazione che la Corte costituzionale ha dichiarato compatibile con gli stessi.

La commisurazione delle pene, poi, effettuata ai sensi dell'art. 37 c.p. piuttosto che a norma dell'art. 133 c.p. (come indica la sentenza delle Sezioni unite, n. 28910, del 28/02/2019, Suraci), non costituisce un motivo di illegalità delle stesse, sia perchè ricomprese nei limiti edittali, sia perchè il diverso parametro promana da un'interpretazione giurisprudenziale, così che non è consentito a questa Corte di legittimità un intervento riparatorio d'ufficio, in assenza di specifico motivo di ricorso.

5 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019